



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 11/2012

Napoli 23 Febbraio 2012

DOPO ANNI CHE LO SOSTENIAMO, FINALMENTE, LE ISPEZIONI IN AZIENDA DIVENTANO PIU' SEMPLICI E VELOCI. INFATTI, NON VERRANNO PIU' RICHIESTI I DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GRAZIE ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA INTRODotta DAL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ED IL NOSTRO CONSIGLIO NAZIONALE IL 15 FEBBRAIO 2012. ECCO LE NOVITA'.

.....“**Semplificazione**”..... vocabolo che in quest'ultimo periodo è di gran voga, in particolar modo “**semplificazione amministrativa**” che vuol dire rendere più **chiaro, facile, comprensibile e snello il funzionamento della Pubblica Amministrazione** mediante l'eliminazione di passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili: VALE A DIRE eliminare tutto quello che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento dell'amministrazione.

La semplificazione amministrativa è dunque non un fine, ma un mezzo per migliorare il rapporto dei cittadini con l'amministrazione, dei soggetti economici, nonché, ovviamente, di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo stesso.

Sono anni che il nostro CPO è portatore di questa verità.

Quante volte ci avete sentito parlare del concetto di “unicità della Pubblica Amministrazione” ovvero che la “Pubblica Amministrazione deve essere al servizio del cittadino”.

Oggi, finalmente, la svolta tanto attesa ed agognata da tutti noi.

Infatti, per semplificare le procedure delle ispezioni sul lavoro e migliorare il rapporto tra gli “*attori principali*” di questa fase amministrativa, **in data 15 febbraio 2012** è stato firmato tra il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** ed il **Ministero del Lavoro** l’allegato protocollo per la **semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro con l’obiettivo di rendere meno macchinosa l’attività burocratica di controllo e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei datori di lavoro e dei professionisti.**

Un ringraziamento sentito va al nostro Consigliere Nazionale **Francesco Duraccio**.

Ecco in estrema sintesi le novità.

Gli ispettori del lavoro non dovranno più richiedere i documenti che sono già nella loro disponibilità in quanto presenti in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

A tal proposito, si ricorda che **tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate** è stato sottoscritto il **4 agosto 2010** un protocollo di intesa con cui sono state fissate le **modalità di scambio dei dati contenuti nelle reciproche banche dati.**

In altri termini, **le aziende assistite dai Consulenti del Lavoro saranno esentate dal consegnare agli ispettori degli organi di vigilanza una serie di documenti che il Ministero del Lavoro e gli altri Enti competenti possiedono già nei propri archivi documentali.**

Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la

materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

Per comodità, **si trasmette l'elenco dei documenti che non dovranno più essere presentati:**

- le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i lavoratori domestici;
- i prospetti informativi collocamento obbligatorio legge n. 68/1999;
- le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965;
- l'attribuzione della matricola INPS;
- le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata in agricoltura;
- il DURC;
- il certificato d'iscrizione CCIAA;
- i modelli. Unico; 770/SA-SC;
- le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS;
- gli importi complessivamente versati tramite mod. F24;
- le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3 mensilità.

Questo protocollo d'intesa ha come antecedente logico quello sottoscritto il 26 Novembre 2009 tra il CNO ed il Ministero del Lavoro che ha consentito la costituzione di un tavolo tecnico permanente in sede Regionale con la partecipazione dei Presidenti dei Cpo e dei Direttori delle D.T.L. con il coordinamento della Direzione Regionale del Lavoro.

Di tutti gli incontri tenutisi in sede Regionale vi abbiamo dato idonea informativa.

A completamento, dunque, del già esistente e funzionante Protocollo di Novembre 2009, ecco quello del 15 Febbraio 2012 riportato in calce. Vi invitiamo, come di consueto, a segnalarci eventuali comportamenti difformi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC/GC



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro*

PROTOCOLLO D'INTESA

VISTO l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

VISTO l'art. 2, comma 6 del DPCM del 28/11/2000, sul codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

VISTO il D.D. 20 aprile 2006, sul codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 26/11/2009 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, con il quale sono state regolamentate alcune fasi delle verifiche degli ispettori del lavoro ed istituiti tavoli tecnici per il confronto con i consulenti del lavoro;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 4/8/2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'Agenzia delle entrate, con il quale sono state fissate le modalità di scambio dei dati contenuti nelle reciproche banche dati;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ha tra l'altro previsto il "coordinamento" tra gli Organi che interagiscono in materia, a livello centrale ed a livello territoriale, ed il riordino degli Istituti che costituiscono gli strumenti a disposizione per rendere effettiva l'attività ispettiva;

CONSIDERATO che l'attività di vigilanza viene effettuata dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni regionali e Territoriali del Lavoro e dal personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Carabinieri Tutela del lavoro, mentre funzioni ispettive nelle sole materie della previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza di INPS, INAIL e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;

CONSIDERATO altresì che con la messa a disposizione delle reciproche banche dati tra gli Enti interessati alle verifiche ispettive, gli stessi Enti sono in grado di conoscere la maggior parte delle informazioni utili all'accertamento ispettivo;

RITENUTO opportuno razionalizzare l'impatto che la verifica ispettiva assume nell'attività ordinaria dell'impresa ispezionata al fine di minimizzarne i tempi;

RILEVATO che nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo nei luoghi di lavoro quanti operano nel settore della consulenza del lavoro rappresentano degli interlocutori qualificati in quanto prestano la loro assistenza tecnica professionale necessaria al buon andamento dell'ispezione;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Oggetto del presente protocollo è la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro.
2. La finalità è quella di identificare concordemente i documenti che sono già nella disponibilità degli ispettori, in quanto presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e che, pertanto, non devono essere richiesti ai soggetti ispezionati.
3. Nell'allegato 1 vengono specificati detti documenti. L'elenco non può definirsi esaustivo e potrà essere integrato ed aggiornato con successivi accordi.
4. La possibilità, da parte del personale ispettivo, di richiedere al professionista la documentazione ricompresa nell'allegato 1, è ammessa nei soli casi in cui sia materialmente impossibile l'accesso a tali documenti tramite banche dati.
5. Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

Art. 2

(Monitoraggio sullo stato di attuazione del protocollo)

1. Le parti nominano il loro rispettivo referente della gestione del presente protocollo.
2. Con periodicità semestrale i referenti procederanno ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione dell'intesa proponendo eventuali miglioramenti o aggiustamenti, sulla base delle esperienze maturate dai consulenti del lavoro e dal personale ispettivo del Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma precedente verranno utilizzati i tavoli tecnici, secondo le rispettive competenze territoriali ed opportunamente integrati con la presenza dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL, istituiti con protocollo di intesa del 26/11/2009 e sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Art. 3

(Allegati al protocollo)

1. L'allegato 1 – Documenti in possesso dell'Ente competente da non richiedere alle aziende in caso di verifica ispettiva – riporta l'elenco dei documenti di lavoro ritenuti necessari ai fini della verifica ispettiva, che devono essere acquisiti, a cura del Funzionario di Vigilanza preventivamente o in corso di accertamento, attraverso le banche dati a disposizione delle varie Amministrazioni.
2. L'allegato 1 è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 4

(Composizione del protocollo)

Il Protocollo si compone di 4 articoli ed 1 allegato, e viene redatto in 2 originali, uno per ciascuno delle Parti.

Art. 5


(Entrata in vigore)

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le necessarie verifiche sulla fluidità ed effettività dello scambio dati fra gli Enti interessati.

Roma, **15 FEB 2012**


**Per il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**

Il Direttore generale per l'Attività Ispettiva
(Dott. Paolo Pennesi)



**Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro**

Il Presidente
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)



Aiiegato 1: Documenti in possesso dell'Ente competente da non richiedere alle aziende in caso di verifica ispettiva

Collocamento	Note
Comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro di cui al D.M. 30/10/2007 (Unilav, Uniurg)	Fatta eccezione lavoratori domestici
Prospetti informativi collocamento obbligatorio L. n. 681/1999	
Posizioni assicurative e previdenziali	
Denunce INAIL ex art. 12 D.P.R. n. 1124/1965	
Attribuzione matricola INPS	
Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata in agricoltura	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	
Documentazione societaria	
Certificato iscrizione CCIAA	
Denunce Fiscali	
Modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC	
Denunce assicurativo/previdenziali	
Informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS	
Importi complessivamente versati tramite mod. F24	
Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente	Fatta eccezione per i dati relativi alle ultime tre mensilità